

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01490/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Agrosol Soc. Coop, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dall'avv.to Massimo Cavaleri, con domicilio digitale corrispondente alla
PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria
della Sezione, Via Butera n. 6;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente
alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico *ex lege* presso la sede in
Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Fiscaro Sebastiana, Zambito Olii di Zambito Carmelo Sas, non costituitisi in
giudizio;

per l'annullamento

Ricorso introduttivo

- DEL SILENZIO-RIGETTO SU RICORSO GERARCHICO PROPOSTO IL 19/6/2024 AVVERSO IL DRS 30/5/2024 N. 3452, CHE HA COLLOCATO LA DOMANDA DI CONTRIBUTO DELLA RICORRENTE TRA QUELLE NON RICEVIBILI E NON AMMISSIBILI;
- DELL'ART. 7 DEL BANDO, APPROVATO CON DDG 4575/2023;
- OVE OCCORRA, DEGLI ALLEGATI DEL DRS 30/5/2024, E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEQUENZIALE, ANCHE SE NON CONOSCIUTO E NON COMUNICATO.

Motivi aggiunti depositati il 10/12/2024

- DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE 20/11/2024 PROT. N. 0197520, DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO PROPOSTO;
- DI OGNI ALTRO ATTO, PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEQUENZIALE, ANCHE SE NON CONOSCIUTO E NON COMUNICATO.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che le censure formulate con l'atto introduttivo e i motivi aggiunti meritano un approfondimento nella pertinente sede di merito, con udienza da fissare con sollecitudine ai sensi dell'art. 12-*bis* del D.L. 68/2022 conv. in L. 108/2022;
- che non affiorano ragioni per adottare una misura cautelare urgente, ben potendo

la decisione ravvicinata del merito permettere, ove l'esito fosse favorevole, la ricollocazione in uno dei 3 allegati A, B o C;

- che, sul piano sostanziale, dovrà essere vagliato il tema della necessità o meno dell'AUA per l'attività di frantoio oleario accompagnata dallo spandimento (e se quest'ultimo soggiace a mera comunicazione);

- che il T.A.R. dovrà esprimersi sull'appropriatezza delle deduzioni di parte ricorrente in punto di diritto, esaminando: (i) la norma invocata del D.P.R. 59/2013, che accorderebbe ai gestori la facoltà di non avvalersi dell'AUA per attività soggette solo a comunicazione; (ii) la L. 574/96, per cui l'attività sarebbe soggetta a mera comunicazione di spandimento; il D.P. 562 del 21/7/2022 (all. 25), che confermerebbe la disciplina predetta;

- che dalla prospettata ricostruzione sembra discostarsi la Cassazione penale (cfr. sez. III – 24085/2024);

Considerato:

- che, su conforme istanza dell'esponente, si rende necessario integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami, per estenderlo a tutti i soggetti aventi diritto al finanziamento secondo la graduatoria formulata, che potrebbero subire una decurtazione di somme dal reinserimento di parte ricorrente nella platea dei beneficiari;

- che, per l'espletamento del predetto incombenza, può essere assegnato il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

- che si dovrà quindi provvedere mediante pubblicazione, per la durata di 30 (trenta) giorni, sul sito *web* istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento dell'Agricoltura) o sul sito dedicato alla procedura di finanziamento interessata, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento;

- che va stabilito un termine perentorio per il deposito a mezzo PAT della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla pubblicazione;
- che si richiama l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) Cpa secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Considerato:

- che si reputa necessario, altresì, acquisire dall'amministrazione una relazione che si diffonda sui fatti di causa e sui motivi illustrati nell'atto introduttivo del giudizio;
- che, in particolare, la Regione dovrà soffermarsi sulle singole censure, così come articolate nel gravame introduttivo e nei motivi aggiunti;
- che l'amministrazione intimata provvederà ad assolvere all'incombente entro il termine indicato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ordina l'integrazione del contraddittorio ai controinteressati secondo le modalità e i termini indicati in narrativa.

Dispone al contempo l'incombente istruttorio, demandando al Dirigente Generale dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, di depositare la relazione indicata in narrativa, accompagnata dall'eventuale ulteriore documentazione, entro il 28/2/2025.

Fissa la data di trattazione del merito all'udienza pubblica del 16/4/2025, ore di rito.

Rinvia al merito ogni determinazione sulle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla parte ricorrente e dall'amministrazione, è depositata in forma telematica e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con
l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente, Estensore

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO